



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

25/70/CR2/C2

***Posizione per l’Audizione della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome sulla
«Riforma della normativa di contabilità
e finanza pubblica»***

**Commissioni congiunte Bilancio del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati**

Roma, 26 giugno 2025

La nuova governance economica europea «*Riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica*»

La peculiarità normativa del quadro finanziario degli enti territoriali

Stato

Costituzione
Artt. 81, 97, 119

Legge 243/2012

Legge 196/2009

PSB - legge di bilancio

Enti territoriali

Costituzione
Artt. 81, 97, 119

Legge 243/2012

Applicata! Art.9

d.Lgs 118/2011

L.145/2018 +
L. 207/2024

Contributo alla
finanza pubblica

La nuova governance economica europea «*Riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica*»

La peculiarità normativa del quadro finanziario degli enti territoriali

Enti territoriali

Costituzione
Artt. 81, 97, 119

Legge 243/2012

Applicata! Art.9

d.Lgs 118/2011

L.145/2018 +
L. 207/2024

Contributo alla
finanza pubblica

L.145/2018, art. 1,
comma 821 =
l'equilibrio di bilancio
come "un **risultato di
competenza non
negativo**", consentendo
(art. 1, comma 819) ai
fini del conteggio anche
l'utilizzo del risultato di
amministrazione e del
fondo pluriennale
vincolato di entrata e di
spesa.

L. 207/2024, art.1, comma 785: a partire **dal 2025**, l'equilibrio = "un **saldo non negativo** tra le entrate e le spese di **competenza finanziaria**", **comprensivo** dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, **al netto** delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.

Quindi, nel computo del saldo di equilibrio:

- È consentito l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato;
- Non è consentito l'utilizzo, nel calcolo, delle entrate vincolate e accantonate che non sono state utilizzate in corso d'esercizio.


La nuova governance economica europea «*Riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica*»

La peculiarità normativa del quadro finanziario degli enti territoriali

Regola della «Spesa netta»

Spesa primaria netta finanziata a livello nazionale, ossia la spesa al netto delle spese per:

- ✓ *interessi;*
- ✓ *misure discrezionali sul lato delle entrate;*
- ✓ *programmi dell'UE completamente finanziate da entrate dell'Unione;*
- ✓ *cofinanziamento nazionale di programmi finanziati dall'Unione;*
- ✓ *elementi ciclici delle spese per sussidi di disoccupazione;*
- ✓ *misure una tantum e misure temporanee.*



ENTI TERRITORIALI

- **PRINCIPIO EQUILIBRIO DI BILANCIO – Art. 9 - LEGGE 243/2012**
- **norme entrate in vigore nel 2015**
- **nessuna esclusione di spesa nell'applicazione del principio**

La nuova governance economica europea «*Riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica*»

La peculiarità normativa del quadro finanziario degli enti territoriali


- ✓ Tre saldi:
 1. Risultato di competenza
 2. Equilibrio di bilancio
 3. Equilibrio complessivo

- ✓ La Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il **Risultato di competenza e l'Equilibrio di bilancio sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio**, mentre l'Equilibrio complessivo svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

- ✓ Pertanto, fermo restando **l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri** L. 207/2024, art.1, comma 785, **gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio. Il rispetto dell'equilibrio complessivo rappresenta la capacità dell'ente di garantire anche la copertura integrale di tutti gli accantonamenti, compresi quelli effettuati in sede di rendiconto.



Verifiche ex ante ed ex post da parte di RGS



Verifiche ex post da parte della Corte dei Conti nell'ambito del giudizio di parifica

La nuova governance economica europea «*Riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica*»

- **Indispensabile per la normativa degli enti territoriali la revisione contemporanea delle leggi n.243/2012 e n.196/2009 per avere un quadro completo della Riforma, come peraltro sottolineato anche nell'Audizione della Corte dei conti.**
- **Attivazione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per:** concordare fra tutti i livelli di governo il quadro pluriennale delle risorse disponibili, di eventuali riduzioni dei contributi vigenti o di eventuali contributi ulteriori alla finanza pubblica per comparto, per definire le modalità di attuazione: CERTEZZA DELLA PROGRAMMAZIONE.

ART. 1 (Principi di coordinamento e ambito di riferimento)

1. In attuazione dell'articolo 97, primo comma della Costituzione, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 concorrono al rispetto del principio di equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 e al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea **anche al fine di condividerne le conseguenti responsabilità.** Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza nel rispetto dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e secondo i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica.

Estratti da «Bozza riforma contabilità e finanza pubblica»

ART. 10 (Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali)

1. I documenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b) sono trasmessi, per il relativo parere, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le determinazioni parlamentari di cui alle medesime lettere.

2. Previo parere della **Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica** e, in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dal DFPF, nel disegno di legge di bilancio **è definito il quadro normativo per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia.**



N. B. il nuovo articolo 14 non prevede la lett.g) del comma 1-ter dell'art.21 della L.196/2009 «g) le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.»

La nuova governance economica europea «*Riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica*»

TITOLO III - PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E DOCUMENTI DEL CICLO DI BILANCIO

La riforma della legge di contabilità tra gli altri aspetti incide sulla definizione dei documenti di programmazione nazionale. **Tale previsione modifica significativamente il quadro programmatico a cui gli Enti territoriali si riferiscono nella predisposizione dei propri documenti di programmazione come delineati dal D.Lgs. n. 118/2011 (allegato 4/1).** Nella sostituzione dei documenti nazionali (DEF e NADEF) e nella previsione dei nuovi strumenti (DFP, DPBB, PSBMT) occorre **individuare un nuovo legame di correlazione che garantisca la coerenza del ciclo di programmazione a livello territoriale con quanto definito a livello centrale considerando tutti gli elementi essenziali che debbono essere contenuti nei nuovi documenti proposti.**

La nuova governance economica europea «*Riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica*»

ART. 16 (Disegno di legge di assestamento)

1.....

2. Con il disegno di legge di assestamento, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse, restando comunque **precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.**

ART. 20 (Banca dati delle amministrazioni pubbliche)

1. ...

2. La trasmissione dei dati alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 **avviene sulla base di schemi, tempi e modalità** definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, l'AGID e, relativamente agli enti territoriali e ai loro enti strumentali, **la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.**

3. Sulla base di intese, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati della Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono accessibili e fruibili per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Commissioni parlamentari competenti, dell'Istat e delle altre amministrazioni pubbliche. **Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati.**

La nuova governance economica europea «*Riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica*»

ART. 22 (Le autorizzazioni di spesa e le modalità di copertura finanziaria)

12. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 provvedono alla quantificazione dell'onere stesso e all'individuazione della relativa copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci annuali e pluriennali *[in corso di predisposizione disciplina specifica per gli oneri a carico degli enti di cui all'articolo 1 diversi dallo Stato e dagli enti territoriali].*

13. Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le modalità di copertura previste dall'articolo 22.

14. *[in corso di valutazione e predisposizione la disciplina di utilizzo con finalità di copertura del risultato di amministrazione]*

15. *[in corso di predisposizione la disciplina degli slittamenti].* ←

Audizione Corte dei Conti – Giugno 2025

«... raccomandazione nel senso di non entrare, nella sede della legge di contabilità, nel dettaglio circa le modalità con cui gli assetti delle coperture finanziarie si declinano al livello degli enti territoriali, in particolare. Ciò riguarda anche l'aspetto dell'adeguamento alle regole del non utilizzo di mezzi di copertura non discrezionali.»




Si tratta di tener conto anche degli impatti sulla crescita del PIL

La nuova governance economica europea «*Riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica*»

La peculiarità normativa del quadro finanziario degli enti territoriali

OBIETTIVO DA PERSEGUIRE: SOSTENIBILITA' DEL DEBITO

Le Regioni hanno sostenuto nell'ambito della Audizione al Parlamento sulla Governance europea (2024) che l'adozione anche a livello territoriale di un sistema fondato sul tetto di spesa fosse impraticabile e soprattutto inutile alla luce dei risultati raggiunti e delle previsioni costituzionali nonché della giurisprudenza costituzionale.

- 
- Le nuove regole **non devono pregiudicare gli attuali principi di equilibrio di bilancio rispettati dagli enti territoriali** secondo quanto previsto dal D.lgs118/2011 e dalla legge 243/2012 = **RESPONSABILITA' DELLA PROPRIA SPESA**
 - I tetti di spesa primaria sarebbero anacronistici se applicati a **enti che già rispettano gli equilibri di bilancio, la regola dell'indebitamento solo per spese di investimento e i vincoli di spesa correlati ai LEP (spesa senza margine di discrezionalità).**
 - Si auspica che **non vengano create nuove regole di spesa che non farebbero che complicare e rendere poco trasparente la situazione contabile degli enti territoriali e il loro effettivo apporto agli equilibri di finanza pubblica.**
 - Si ritiene che il rispetto degli equilibri di bilancio sia la più «*semplice variabile osservabile*»
Deliberazione n. 19/Sezaut/2019/INPR della Corte dei conti – Sezione autonomie

La nuova governance economica europea «*Riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica*»

La peculiarità normativa del quadro finanziario degli enti territoriali

OBIETTIVO DA PERSEGUIRE: SOSTENIBILITA' DEL DEBITO

Modalità di realizzazione del contributo di finanza pubblica nel corso degli anni (con legge statale)

- ✓ Contrazione delle risorse
 - Tagli ai trasferimenti erariali
 - Prelievo di risorse proprie degli ET a favore dello Stato
- ✓ Vincoli al livello della spesa corrente
- ✓ Obbligo di avanzi di bilancio
- ✓ Altri vincoli su specifiche voci di spesa (personale, acquisti beni e servizi)

Entrate enti territoriali

- Compartecipazioni a tributi erariali
 - Addizionali a tributi erariali
 - Trasferimenti dallo Stato /UE
- Controllo statale – previsioni e verifica riscossione**
- Tributi propri (in valore assoluto irrisorio e non sufficiente a coprire le funzioni proprie degli Enti) *

* Queste considerazioni sono riprese anche dall'UPB nella memoria dell' "Audizione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio nell'ambito delle audizioni preliminari all'esame del disegno di legge di bilancio per il 2025 (C. 2112-bis) del 5 novembre 2024":

"Poiché il contributo alla finanza pubblica degli Enti territoriali nel periodo 2025-29 si traduce per gli Enti in avanzo in una contrazione della spesa corrente in favore della spesa in conto capitale da realizzare in futuro, il DDLB definanzia una serie di programmi di investimento previsti per gli anni dal 2025 al 2034 (periodo che si estende oltre l'orizzonte di sette anni del PSB). La riduzione dei trasferimenti in conto capitale supera la misura stimata dell'aumento degli investimenti locali derivanti dalla rimodulazione della spesa..."

"Gli effetti netti sulla spesa in conto capitale degli Enti territoriali derivanti, da un lato, dai tagli ai trasferimenti e, dall'altro, dall'aumento atteso dall'utilizzo degli accantonamenti della spesa corrente per effetto del contributo alla finanza pubblica, sono complessivamente negativi."

La nuova governance economica europea «*Riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica*»

La peculiarità normativa del quadro finanziario degli enti territoriali

OBIETTIVO DA PERSEGUIRE: SOSTENIBILITA' DEL DEBITO

Norme in vigore sull'indebitamento solo per investimenti per Regioni ed enti locali

Ancor prima del Patto di stabilità e pareggio di bilancio L. 243/2012

- **art.119 della Costituzione**, novellato nel 2001, al comma 6 ultimi periodi, prevede che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni *“Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.”*.
- La disposizione **era già presente nell'ordinamento** previsto per le Regioni a Statuto ordinario nella **legge del 1970, n.281** ove si stabiliva che *“le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento- (Per le Regioni sono vietate le cosiddette **emissioni bullet**.- art.62, D.L.112/2008.)*

La nuova governance economica europea «*Riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica*»

La peculiarità normativa del quadro finanziario degli enti territoriali

OBIETTIVO DA PERSEGUIRE: SOSTENIBILITA' DEL DEBITO

- Le spese di investimento regionali sono finanziate da avanzo corrente, entrate in capitale ed eventualmente debito (*// «debito» è solo per investimenti, a differenza dello Stato che se il Parlamento autorizza può far debito indipendentemente dalla tipologia di spesa*).
- A tal proposito la Corte Cost. (non ultima Sent. 235/2021) ha più volte enunciato il principio che **la contrazione del debito è condizionato dalla sostenibilità economica del suo rientro** e dalla trasparenza dei meccanismi di risanamento in termini di responsabilità di mandato e di equilibrio intergenerazionale (ex multis, sentenza n. 18 del 2019). *“Il rispetto del principio di equità intergenerazionale comporta la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo.”*
 - ❑ L'avanzo corrente o risparmio pubblico sconta le rate di ammortamento e la quota di interessi passivi sull'indebitamento contratto, *a differenza della tecnica che assume a valore di riferimento l'Avanzo primario ossia al netto degli interessi passivi e, come noto, della restituzione del capitale.*
 - ❑ Per le Regioni l'avanzo corrente è la quota di entrate correnti e continuative a cui non corrisponde spesa corrente continuativa e che è utilizzabile per l'autofinanziamento degli investimenti.

La nuova governance economica europea «*Riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica*»

La peculiarità normativa del quadro finanziario degli enti territoriali

Regola dell'equilibrio di bilancio VS Debito amministrazioni locali – enti territoriali





valore contenuto del debito rispetto al PIL (stima: 5% del PIL tendenziale nel 2025 al 4,7% del PIL nel 2027);

Costante riduzione anche fra il 2025 e 2027 in termini percentuali del 4% e in valori assoluti di quasi 4 mld;

in miglioramento continuo;

miglioramento significativo anche nel 2025 e 2026 a confronto con AACC




Andamento della spesa primaria Amministrazioni pubbliche

Il contributo agli obiettivi di finanza pubblica: RSO

➤ Dalle tendenze della **spesa primaria** delle Amministrazioni centrali e delle Amministrazioni regionali, emerge come il contributo alla razionalizzazione delle spese delle regioni è significativamente superiore rispetto a quello delle Amministrazioni centrali: fatto 100 il valore della spesa primaria nel 2009, **la spesa delle Regioni si è ridotta del 14%** mentre quella delle Amministrazioni Centrali è aumentata del 77%.


➤ Questo in un contesto dove **la spesa primaria delle Regioni ha un peso sull'intero complesso della spesa delle Pubbliche Amministrazioni pari a circa il 5,3% nel 2009, in riduzione al 4,5% nel 2012 e fino al 2,9% nel 2022** a fronte di oltre il 26% della spesa primaria delle amministrazioni centrali nel 2009 incrementata fino al 33,5% nel 2022 (dati 2009 e 2012 Rapporto COPAFF 23/01/2014; dati 2022 - ISTAT).



Questi dati testimoniano ancor di più l'impatto delle manovre e il concorso del comparto Regioni al miglioramento delle grandezze di finanza pubblica.

Andamento della spesa primaria Amministrazioni pubbliche

Dati in milioni




Redditi da lavoro dipendente	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Amministrazioni pubbliche	174.301	171.347	167.978	166.780	165.228	163.919	166.387	167.221	172.642	173.522	174.541	181.825	183.336	188.080
Amministrazioni centrali	98.022	96.757	95.447	95.510	95.227	94.916	97.953	99.468	103.534	103.584	103.821	108.347	109.120	111.320
Amministrazioni regionali	6.074	6.135	5.911	5.764	5.637	5.570	5.613	5.741	5.773	5.915	5.710	5.912	5.929	6.116
Amministrazioni locali	72.837	71.240	69.242	68.125	66.987	66.028	65.496	64.878	66.257	67.037	67.818	70.641	71.306	73.724

I. STAT. Data pubblicazione dati: aprile 2025- Conto economico annuale -per AP, AC, A.L. dati (milioni di euro correnti).

Andamento della spesa primaria Amministrazioni pubbliche

Dati in milioni



DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 Art. 24 (Fabbisogni standard e capacità fiscali per Regioni)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 534, sono inseriti i seguenti:

"534-bis. **Previo aggiornamento da parte della Conferenza Unificata**, segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, **del rapporto sulla determinazione della effettiva entità e della ripartizione delle misure di consolidamento disposte dalle manovre di finanza pubblica fra i diversi livelli di governo fino all'annualità 2016 e con la proiezione dell'entità a legislazione vigente per il 2017 - 2019, a decorrere dall'anno 2017, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard** di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, - sulla base delle elaborazioni e ricognizioni effettuate dalla Società Soluzioni per il sistema economico - Sose S.p.A, attraverso l'eventuale predisposizione di appositi questionari, in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni - **provvede all'approvazione di metodologie per la determinazioni di fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario**, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, **nelle materie diverse dalla sanità.**

Consumi intermedi e Acquisto di beni e servizi prodotti da produttori market	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Amministrazioni pubbliche	136.765	135.122	134.199	135.368	136.120	136.742	140.871	143.923	146.580	146.948	148.635	158.953	170.693	174.240
Amministrazioni centrali	22.927	21.637	20.725	21.785	22.048	24.060	25.196	27.026	27.787	26.863	25.168	28.160	32.825	36.523
Amministrazioni regionali	6.460	5.611	5.963	5.803	5.595	5.052	5.146	5.233	5.323	5.642	5.782	5.646	5.667	5.433
Amministrazioni locali	111.154	110.681	110.572	110.800	111.762	110.271	113.441	114.899	116.873	118.107	121.386	128.640	135.317	135.226

La nuova governance economica europea «*Riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica*»

La peculiarità normativa del quadro finanziario degli enti territoriali

Con la **Manovra di bilancio 2025** sono state raccolte le sollecitazioni delle Regioni che hanno sostenuto nell'ambito dell'Audizione al Parlamento sulla Governance europea, che l'adozione anche a livello territoriale di un sistema fondato sul tetto di spesa fosse impraticabile e soprattutto inutile per gli enti territoriali alla luce dei risultati raggiunti e delle previsioni costituzionali nonché della giurisprudenza costituzionale. Il metodo sviluppato dalla legge di bilancio 2025, infatti, prevede una **modalità di partecipazione al contributo di finanza pubblica che esclude l'applicazione agli enti territoriali di un tetto alla spesa corrente primaria**, come previsto invece per lo Stato dalla nuova governance economica europea, anche se si anticipa che *“qualora nel corso di ciascun anno dal 2025 al 2029 risultino andamenti di spesa corrente degli enti territoriali non coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica, possono essere previsti ulteriori obblighi di concorso a carico dei medesimi enti.”*, **nonostante l'attuale contributo alla finanza pubblica sia già ritenuto con progressione insostenibile in valore assoluto e soprattutto se si considera che la spesa regionale non può non rispettare i LEA / LEP decisi a livello nazionale. Si segnala che sul tema pendono giudizi incardinati da alcune Regioni dinanzi alla Corte Costituzionale.**

- Per la partecipazione al contributo di finanza pubblica degli enti territoriali si prevede il conseguimento dell'equilibrio di bilancio con regole più stringenti rispetto gli anni precedenti in quanto *«l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.»*
- A questo **equilibrio più stringente** si applica la manovra di finanza pubblica tramite gli accantonamenti previsti a bilancio. Tale modalità deve essere punto di partenza per evolvere verso una disciplina che permetta anche di sviluppare un programma di investimenti regionali.

Oltre 20 anni di patto di stabilità e pareggio di bilancio per gli enti territoriali – Rimozione del tetto di spesa!

1999: patto di stabilità interno: 1. Nel quadro del federalismo fiscale,, le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunità montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il Paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita, **impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo.**

Finalità distorta da anni di modifiche normative (continue esclusioni di spese dal patto) è stato applicato sostanzialmente sempre sulla base della spesa storica ridotta di percentuali uguali fra tutti gli enti del medesimo comparto indipendentemente da un livello omogeneo di partenza.

La legge di Stabilità 2013, n.228/12, all'art. 1, comma 449 e seguenti, sostituisce l'obiettivo programmatico di cassa con il nuovo obiettivo di **“competenza finanziaria eurocompatibile”**

L'obiettivo programmatico del Patto di stabilità non consente nemmeno di spendere tutte le risorse per la programmazione UE e le cosiddette “spese obbligatorie” - *Relazione per Commissione «Cottarelli» – anno 2014*

- **Riduzione degli investimenti**
- **Ritardo dei pagamenti alle imprese: aumento dello stock dei debiti commerciali delle PA**

Finalizzazione dei maggiori spazi assegnati:

- Patto orizzontale nazionale
- Patti verticali regionali

PRINCIPIO EQUILIBRIO DI BILANCIO – Art. 9 - LEGGE 243/2012

La Legge 190/2014 (art. 1, comma 463 e seguenti): ha **stabilito il superamento delle disposizioni in materia di Patto di Stabilità Interno applicato alle Regioni** introducendo i principi del pareggio di bilancio che sono stati anticipati rispetto l'entrata in vigore della legge 243/2012

Il pareggio declinato con riferimento alla sola competenza potenziata in quanto vicino alla competenza economica richiesta dalle regole europee

- **Sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018: interpretazione art. 9, della legge n. 243 del 2012, attuativo del principio costituzionale del pareggio di bilancio**
- **Deliberazione n. 19/Sezaut/2019/INPR della Corte dei conti – Sezione autonomie**
- **Circolare RGS n. 5/2020**
- **Circolare RGS n. 15/2022**
- **Circolare RGS 5/2023**
- **Circolare RGS 5/2024 «Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n.243, biennio 2024-2025».**

La nuova governance economica europea «*Riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica*»

La peculiarità normativa del quadro finanziario degli enti territoriali

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome auspica un **coinvolgimento continuo** sulla definizione del testo in *progress* del DDL all'esame delle Commissioni parlamentari per potersi confrontare sia sulle **parti che coinvolgono direttamente gli enti territoriali** sia per l'esame delle **norme non ancora note** che di **quelle che si dovranno raffrontare e integrare con le modifiche della legge 243/2012**, oggi applicata agli enti territoriali.